

CIRCOLARE N. 332 D. del 25 Maggio 1998

OGGETTO: contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione con prestazioni direttamente collegate a fondi di investimento o ad indici azionari o altri valori di riferimento (art. 30, d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174).

L'analisi dei contratti con prestazioni direttamente collegate a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, disciplinati dall'art. 30 del d.lgs. 174/95, ha consentito a questo Istituto di individuare taluni aspetti di natura giuridica e tecnica che necessitano di specifica regolamentazione al fine di garantire l'omogeneità di interpretazione delle disposizioni di legge e l'adozione di rigorosi principi di prudenza nella gestione di tali prodotti.

Occorre preliminarmente precisare che nonostante il citato art. 30 sia applicabile a tutti i contratti con prestazioni collegate a fondi di investimento o ad indici azionari o ad altri valori di riferimento, indipendentemente dal ramo di classificazione, le disposizioni contenute nella presente circolare non si applicano alle convenzioni incluse nel ramo VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa). La peculiarità di tale ramo, la cui gestione deve tra l'altro conformarsi anche a discipline di settore diverse da quella assicurativa (d.lgs. 124/93 e relative norme di attuazione), pone in luce infatti l'opportunità di interventi specifici.

Si precisa inoltre che le presenti disposizioni non si applicano ai contratti, oggi in via di estinzione, con prestazioni indicizzate al costo della vita stipulati in base a tariffe approvate in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 174/95.

Ciò premesso, per consentire una più chiara rappresentazione delle tematiche considerate e delle relative soluzioni, appare necessaria una precisazione in merito alla nozione di "rischio di investimento" a carico dell'impresa di cui all'art. 35, lettera d), punto 1) del d.lgs. 174/95 e a quella di "rischio di investimento sopportato dagli assicurati" richiamata dagli artt. 24 e 38 del d. lgs. 173/97.

1) Rischio di investimento

1.1) Rischio di investimento a carico dell'impresa

Il rischio di investimento a carico dell'impresa ex art. 35 del d. lgs. 174/95, di cui non esiste definizione né nelle direttive comunitarie né nelle leggi di recepimento, deve essere inteso in via generale come rischio che gli attivi non producano un rendimento sufficiente o non conservino un valore tale da consentire all'impresa di soddisfare

l'impegno contrattuale assunto nei confronti del contraente.

Con riferimento ai contratti di cui all'art. 30 del d.lgs. 174/95 il rischio di investimento può essere articolato, per i fini che qui interessano, in tre profili:

- a) rischio di "performance", derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: è il rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all'ammontare minimo garantito;
- b) rischio di "base", derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione del valore delle quote o degli attivi di un fondo ovvero in funzione dell'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: è il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30, c. 1 e c. 2, non consentano di replicare l'andamento del valore delle quote o degli attivi ovvero dell'indice azionario o del diverso valore di riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento;
- c) rischio di "controparte", connesso alla qualità dell'ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: è il rischio che l'ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali.

In particolare, per i prodotti con prestazioni collegate ad indici azionari o altri valori di riferimento (art. 30, c. 2), la sussistenza dei tre profili di rischio risulta funzione del meccanismo di valorizzazione del capitale assicurato previsto dalle condizioni di polizza.

Nei contratti di cui all'art. 30, c. 2 con prestazioni legate ad un indice azionario (o ad un altro valore di riferimento esterno all'impresa), anche qualora le condizioni di polizza non prevedano una garanzia di minimo e quindi non sia rilevabile un "rischio di performance", l'impresa assume in ogni caso sia il "rischio di base" che il "rischio di controparte".

La presenza di attivi a copertura in grado di immunizzare la posizione finanziaria dell'impresa in relazione agli impegni collegati alla prestazione variabile, oltre a non evitare la presenza del "rischio di controparte" a carico dell'impresa, rileva infatti solo ai fini della valutazione del rispetto del principio della "massima approssimazione possibile" sancito dall'art. 30, c. 2 e non può essere invocata, tenuto conto della finalità dell'art. 35 del d.lgs. 174/95, per escludere la sussistenza in capo all'impresa del profilo di rischio di investimento rappresentato dal "rischio di base".

Nei contratti di cui all'art. 30, c. 2 in cui le prestazioni assicurative siano direttamente collegate al valore di uno specifico attivo detenuto dall'impresa (ad esempio

un titolo azionario o un titolo obbligazionario o un attivo strutturato che costituisce il “valore di riferimento”) i tre profili di rischio possono essere totalmente assenti in capo all’impresa se, in base alle condizioni di polizza, risulta chiaro che l’impresa stessa non offre alcuna garanzia minima (assenza del “rischio di performance”), che ogni deprezzamento del valore dell’attivo di riferimento determina direttamente una corrispondente riduzione delle prestazioni assicurative (assenza del “rischio di base”) e che anche la perdita di valore dell’attivo di riferimento derivante dall’insolvenza dell’emittente si ripercuote direttamente sull’assicurato (assenza del “rischio di controparte”).

L’insussistenza dei tre profili di rischio, in presenza di condizioni di polizza che non prevedono alcuna garanzia finanziaria minima (assenza del “rischio di performance”), si verifica anche nel caso di contratti con prestazioni legate al valore di fondi di investimento interni o di quote di un OICVM (art. 30, c.1).

Infatti, il “rischio di base” è inesistente nel caso di contratti con prestazioni collegate a fondi di investimento interni all’impresa, vista la diretta dipendenza delle prestazioni medesime dal valore del fondo (come nella ipotesi già richiamata dei contratti con prestazioni collegate al valore di un attivo specifico detenuto dall’impresa), mentre nel caso di contratti con prestazioni collegate al valore di quote di OICVM tale rischio, pur in teoria configurabile, può considerarsi inesistente dal momento che, una volta soddisfatta la condizione di destinare a copertura degli impegni tecnici - con la massima approssimazione possibile - le quote dell’OICVM di riferimento, il rischio di non replicare l’andamento del valore di tali quote non assume rilievo sostanziale.

Quanto al “rischio di controparte”, si rileva che questo profilo di rischio, sia nel caso di collegamento ad un fondo interno all’impresa che in quello di collegamento a quote di un OICVM, risulta trasferito in capo all’assicurato. Il deprezzamento delle quote derivante dall’insolvenza degli emittenti i titoli contenuti nel fondo interno o nell’OICVM, infatti, si ripercuote direttamente sulle prestazioni a lui dovute.

Come verrà meglio specificato al successivo paragrafo 3), l’assunzione da parte dell’impresa di un rischio di investimento, secondo le specificazioni appena fornite, determina diverse soluzioni ai fini del calcolo del margine di solvibilità da costituire.

1.2) Rischio di investimento sopportato dall’assicurato

Per quanto riguarda il “rischio di investimento sopportato dall’assicurato” di cui agli artt. 24 e 38 del d.lgs. 173/97 occorre precisare che tale nozione è stata introdotta dalla normativa contabile per una finalità diversa da quella per cui viene richiamato il concetto di rischio di investimento a carico dell’impresa ex art. 35, d.lgs. 174/95 .

In particolare, esso è funzionale all’individuazione di una particolare tipologia contrattuale ai fini dell’applicazione, alle relative riserve tecniche e ai corrispondenti attivi a copertura, di uno specifico trattamento contabile, consistente nella collocazione in apposita voce del bilancio e nell’iscrizione degli attivi in base al criterio del “valore corrente”. Tale impostazione contabile, tra l’altro, consente ai destinatari dell’informativa di

bilancio di percepire la stretta interrelazione tra l'andamento delle riserve e quello degli attivi a copertura, tipica dei contratti di cui all'art. 30, c. 1 e c. 2.

Tenuto conto di quanto appena evidenziato, si precisa che per individuare la presenza del "rischio di investimento sopportato dall'assicurato" occorre far riferimento esclusivamente alla variabilità, totale o parziale (in ragione dell'assenza o della presenza di una garanzia di risultato dell'investimento), dell'entità delle prestazioni dovute a quest'ultimo soggetto in funzione delle fluttuazioni del valore delle quote o degli attivi di fondi di investimento ovvero degli indici azionari o dei valori di riferimento.

Coerentemente con tale impostazione, i citati artt. 24 e 38 del d.lgs. 173/97 al fine dell'individuazione dei contratti con "rischio di investimento sopportato dall'assicurato" fanno riferimento a tutti i contratti aventi le caratteristiche indicate all'art. 30, c. 1 e c. 2 del d.lgs. 174/95, indipendentemente dal ramo di classificazione e dalla sussistenza di profili di rischio di investimento a carico dell'impresa.

Resta fermo che in relazione all'eventuale garanzia di risultato dell'investimento o a qualsiasi altra prestazione garantita la relativa riserva tecnica addizionale di cui all'art. 30, c. 4 d.lgs. 174/95 deve essere compresa, a norma dell'art. 38, c. 3, d.lgs. 173/97, nella classe C.II.1 del passivo e i corrispondenti attivi devono essere iscritti in bilancio secondo i criteri ordinari.

2) Classificazione all'interno dei rami assicurativi

Dall'analisi delle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche per il calcolo dei premi e delle riserve, effettuate ai sensi dell'art. 38, d. lgs. 174/95 e della circolare ISVAP n. 267 del 8 febbraio 1996, è emersa una disomogeneità di comportamenti da parte delle imprese in merito alla classificazione dei contratti con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altri valori di riferimento (art.30, c.2) all'interno dei rami assicurativi di cui al punto A) della tabella allegata al d. lgs. 174/95.

Al riguardo si dispone che i contratti di assicurazione di cui ai rami I e II con prestazioni direttamente collegate ad indici azionari o altri valori di riferimento siano classificati all'interno del ramo III, in analogia ai contratti di assicurazione di cui ai rami I e II con prestazioni direttamente collegate a fondi di investimento.

Dal disposto dell'art. 35, lettera d), punto 1) del d.lgs. 174/95 si ricava infatti che il ramo assicurativo in cui assume rilevanza la circostanza che l'impresa abbia assunto o meno un rischio di investimento è il ramo III. Ciò induce ad includere in tale ramo i contratti di assicurazione di cui ai rami I e II con prestazioni direttamente collegate ad un indice o ad un altro valore di riferimento, dal momento che in tali contratti, come visto, è dato ravvisare l'elemento discriminante preso in considerazione dal citato art. 35 in relazione al ramo III, vale a dire l'assunzione o meno di un rischio di investimento da parte dell'impresa.

In merito si precisa che la definizione del ramo III di cui alla tabella allegata al

d.lgs. 174/95, contenendo l'espresso riferimento alle "assicurazioni di cui ai punti I e II connesse a ...", consente di includere in tale ramo solo i contratti che prevedono, quale prestazione dell'assicuratore, il pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.); e ciò vale sia per i contratti collegati ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento sia per quelli collegati a fondi di investimento.

Pertanto, oltre ai contratti di assicurazione di natalità e di nuzialità (punto II), sono ricompresi nel ramo III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana (punto I), vale a dire i contratti caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.

Ne consegue che non possono essere qualificati come contratti di assicurazione sulla durata della vita umana, e quindi non possono essere inclusi nel ramo III, quelle polizze le cui condizioni contrattuali siano articolate in modo tale da rendere, di fatto, l'entità e l'effettiva erogazione delle singole prestazioni, per il caso di sopravvivenza e/o per il caso di morte, indipendenti dalla durata della vita della testa assicurata (ad esempio, contratti che si limitino a considerare l'evento morte come mera occasione di pagamento di somme senza che vi sia assunzione di rischio demografico ovvero contratti in forma mista che prevedano, in caso di morte dell'assicurato, modalità di differimento del capitale dovuto per tale evento che consentano ai beneficiari di ottenere alla scadenza contrattuale la liquidazione del capitale previsto per il caso di vita).

Qualora l'impresa con i contratti di cui all'art. 30 non assuma alcun rischio demografico il prodotto dovrà essere chiaramente connotato come un'operazione di capitalizzazione.

Le operazioni di capitalizzazione, infatti, come si ricava anche dalla definizione di cui all'art. 1, 2° comma, lettera b, della direttiva 79/267/CEE, comportano l'impegno dell'assicuratore a pagare, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, in corrispettivo di versamenti unici o periodici, somme determinate in ordine alla durata ed al loro ammontare.

Nel contratto di capitalizzazione, dunque, non esiste alcun profilo di aleatorietà della prestazione in dipendenza di un evento attinente alla vita umana, tipico delle assicurazioni di cui ai rami I e II (e quindi delle assicurazioni di cui al ramo III), dal momento che la durata dell'operazione è definita all'atto della stipulazione e che l'entità della prestazione è determinata sulla base della capitalizzazione delle somme versate.

Inoltre, poiché l'ammontare della somma da pagare a scadenza deve essere predeterminato è necessario che i contratti di capitalizzazione con prestazioni collegate a fondi di investimento o ad indici azionari o altri valori di riferimento prevedano sempre una garanzia minima di rendimento, rilasciata dall'impresa, tale da soddisfare la suddetta condizione.

In conclusione, in merito alla classificazione per rami, si sottolinea che i contratti di cui ai rami IV e V con prestazioni collegate a fondi di investimento o ad indici azionari o altri valori di riferimento vanno classificati all'interno dei rispettivi rami di appartenenza.

---- ° -----

Alla luce dei criteri di classificazione sopra delineati si rende necessario che le imprese che intendono stipulare i contratti di cui all'art. 30 risultino in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dei rami interessati.

Preso atto delle difficoltà interpretative che possono finora aver generato dubbi in merito alla corretta classificazione, si dispone che le imprese che hanno già commercializzato polizze di cui ai rami I e II con prestazioni collegate ad indici azionari o altri valori di riferimento senza disporre dell'autorizzazione al ramo III presentino all'ISVAP istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 174/95.

Con l'occasione si precisa che il programma di attività da presentare in sede di richiesta di autorizzazione all'esercizio del ramo III deve contenere, laddove l'impresa intenda commercializzare entrambe le tipologie contrattuali, indicazioni previsionali separate in relazione ai contratti collegati a fondi di investimento e a quelli collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento, tenuto conto delle differenti caratteristiche tecniche delle due forme contrattuali.

3) Costituzione del margine di solvibilità

Per i contratti che, secondo i criteri di classificazione indicati al paragrafo precedente, devono essere inclusi nel ramo III, il margine di solvibilità, fermi restando gli effetti dell'assunzione di un rischio di mortalità (art. 35, lettera d), punto 2), deve essere diversamente costituito in funzione dell'assunzione o meno di un rischio di investimento a carico dell'impresa, come previsto dall'art. 35, lettera d), punto 1).

In particolare, l'impresa deve calcolare il margine di solvibilità da costituire in misura pari al 4% della riserva matematica, ogni qualvolta sussistano in capo alla stessa uno o più dei profili di rischio di investimento secondo quanto precisato al paragrafo 1), indipendentemente dalla logica finanziaria adottata nella gestione degli attivi.

Al contrario, qualora non sussista alcun profilo di rischio di investimento a carico dell'impresa, poiché dalle condizioni di polizza risulta chiaramente che l'impresa non offre alcuna garanzia minima e che il deprezzamento delle quote o degli attivi del fondo ovvero dell'attivo specifico cui sono direttamente legate le prestazioni, anche in conseguenza dell'eventuale insolvenza dell'ente emittente, comporta una corrispondente riduzione delle prestazioni stesse, il margine deve essere accantonato in misura pari all'1% o allo 0% in base a quanto previsto dall'art. 35, punto 1), lett. d).

Al riguardo occorre chiarire che la base di riferimento cui applicare le percentuali del 4% e dell'1% previste dal richiamato articolo è rappresentata dall'ammontare della riserva matematica complessiva del contratto, comprensiva dell'eventuale riserva costituita ai sensi dell'art. 30, c. 4 a fronte di una garanzia di risultato di investimento o di qualsiasi altra prestazione garantita.

Con l'occasione, si sottolinea che nei contratti con prestazioni legate ad indici azionari, in cui l'entità delle prestazioni stesse dipende dalla fluttuazione di valori esogeni all'impresa, la determinazione della riserva matematica non può risolversi nella mera assunzione del valore dei corrispondenti attivi a copertura, ma deve sempre tener conto degli impegni assunti sulla base delle condizioni di polizza.

Ciò non esclude, peraltro, la necessità di un'attenta analisi di tali attivi ai fini di una prudente determinazione dell'importo accantonato nonché la possibilità che, sulla base di corrette assunzioni di carattere tecnico, il valore degli attivi stessi possa effettivamente costituire la base di riferimento per la determinazione della riserva.

La medesima impostazione deve essere adottata in relazione ad ogni contratto con prestazioni collegate ad un valore di riferimento esterno all'impresa.

4) Scelta degli indici azionari o di altri valori di riferimento (art.30, c.2)

L'art. 30, c. 2 stabilisce che le riserve tecniche relative a contratti con prestazioni collegate ad "indici azionari" o "altri valori di riferimento" devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento, oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento.

Al riguardo, tenuto conto della necessità di limitare il "rischio di base", collegato alla riproducibilità dell'andamento dell'indice azionario o del valore di riferimento, si dispone che le prestazioni possono essere collegate esclusivamente a indici o altri valori costruiti su "strumenti finanziari", come definiti all'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quotati su mercati regolamentati.

Inoltre, considerata la necessità di delimitare la natura dei rischi di investimento sopportati dagli assicurati, con particolare riferimento ai rischi di mercato, si dispone che le prestazioni non possono essere collegate a indici o altri valori costruiti su "strumenti finanziari derivati" su merci e relativi indici, anche se contenuti in un attivo strutturato.

In deroga a tali disposizioni, considerata la particolarità del parametro, è consentita l'assunzione, quale valore di riferimento, del tasso di inflazione (da specificare nella sua esatta configurazione), a condizione che l'impresa utilizzi a copertura delle relative riserve tecniche attivi aventi modalità di indicizzazione, durata, flussi finanziari, profili di liquidabilità e, in generale, caratteristiche coerenti con i corrispondenti impegni contrattuali. A tali attivi, inoltre, si applicano le disposizioni sul merito di credito dell'ente emittente previste al paragrafo successivo.

Da ultimo si richiama l'attenzione delle imprese sulla necessità che le condizioni di polizza regolino l'ipotesi della modifica o del venir meno di uno o più degli indici o dei valori di riferimento. Analogamente, le condizioni contrattuali devono disciplinare l'ipotesi di sospensione o di mancata rilevazione della quotazione degli indici o dei valori alle date di riferimento previste in polizza.

5) Attivi “strutturati” a copertura delle riserve tecniche o utilizzo degli stessi come “altri valori di riferimento”

Questo Istituto ha rilevato la prevalente tendenza da parte delle imprese ad acquisire, a copertura degli impegni tecnici nascenti dai prodotti di cui all'art. 30, c. 2, un titolo “strutturato” o un certificato di deposito “strutturato”, la cui particolare costruzione finanziaria consente di ottenere a scadenza un capitale minimo garantito e, allo stesso tempo, di beneficiare di eventuali maggiori “performance” di indici azionari, secondo modalità di determinazione coerenti con i meccanismi di accrescimento delle somme assicurate previsti in polizza.

In alcuni casi, peraltro, è stato rilevato che l'attivo strutturato costituisce direttamente il “valore di riferimento” (secondo la terminologia di cui all'art. 30, c. 2) da cui dipendono le prestazioni dell'assicuratore.

Al riguardo va sottolineata la rilevanza determinante che ai fini della tutela degli interessi degli assicurati assume la qualità di tali attivi, soprattutto in termini di sicurezza e negoziabilità.

In particolare, considerato che in presenza di un attivo strutturato il rischio di controparte risulta amplificato dall'assenza di diversificazione, occorre richiamare l'attenzione sui rilevanti effetti economici pregiudizievoli che possono prodursi in caso di inadempimento dell'ente emittente; tali effetti possono ricadere direttamente sui contraenti delle polizze, qualora lo strutturato rappresenti l'attivo al cui valore sono collegate le prestazioni, ovvero direttamente sull'impresa di assicurazione e indirettamente sulla massa degli assicurati, qualora lo strutturato costituisca semplicemente l'attivo destinato a copertura degli impegni tecnici.

Va inoltre sottolineato che la rilevata tendenza da parte delle imprese di assicurazione a privilegiare l'acquisto di attivi strutturati, in grado di immunizzare i rischi finanziari nascenti dagli impegni contrattualmente assunti nei confronti degli assicurati, produce di fatto la traslazione di rischi propri dell'impresa di assicurazione su soggetti non sottoposti alle regole di solvibilità e alle forme di vigilanza finanziaria del settore assicurativo, con conseguenti possibili rischi di “contagio” per il settore stesso nell'ipotesi di situazioni di crisi degli emittenti.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario integrare opportunamente le misure previste dalla disciplina sulle attività a copertura delle riserve tecniche in relazione al rischio di controparte.

A tal fine si dispone che gli attivi strutturati destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui all'art. 30 siano emessi o garantiti esclusivamente da soggetti, appartenenti a Paesi della zona A (ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE), a cui sia stata attribuita da almeno due primarie agenzie di rating, oppure da almeno una primaria agenzia di rating a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine.

In presenza di un attivo strutturato appare inoltre di fondamentale importanza che la determinazione del suo valore, sia all'atto dell'emissione che durante la vita dello stesso, sia improntata alla massima trasparenza.

I criteri di valorizzazione assumono infatti rilevanza sotto molteplici profili: all'emissione o comunque all'atto dell'acquisizione da parte della compagnia, in quanto devono consentire la valutazione dell'economicità dell'operazione e garantire l'affidabilità del prezzo; nel corso della durata del contratto di assicurazione, ai fini della corretta iscrizione dell'attivo in bilancio e in funzione della verifica dell'assolvimento degli obblighi di copertura imposti dall'art. 30, c. 2.

In considerazione di quanto sopra si dispone che a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui all'art. 30 siano destinabili titoli strutturati solo se quotati presso mercati regolamentati.

In caso di deposito strutturato o qualora il sistema che regola la quotazione dei titoli strutturati non comporti, di fatto, un aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, il regolamento di emissione dell'attivo strutturato o ulteriori accordi con l'ente emittente devono prevedere che l'emittente stesso proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente dell'attivo. La documentazione relativa alle valutazioni deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

Considerato, infine, che gli attivi strutturati devono avere scadenze o caratteristiche di liquidabilità che consentano all'impresa di soddisfare gli impegni assunti nei confronti degli assicurati sia alla scadenza che nel corso della durata contrattuale, si dispone che l'impresa stessa concluda accordi con l'ente emittente, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultimo, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla vendita dell'attivo strutturato secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere i predetti impegni, anche in corso di contratto, senza necessità di ricorrere a mezzi propri.

----- ° -----

Le imprese sono tenute a conformarsi alla presente circolare entro il 1° luglio 1998.

Ciò non esclude la necessità che le imprese tengano conto delle precisazioni in materia di rischio di investimento di cui al paragrafo 1) al fine della corretta determinazione del margine di solvibilità.

Entro il suddetto termine le imprese dovranno procedere, ove necessario, alla riclassificazione all'interno dei rami assicurativi, secondo i criteri indicati al paragrafo 2) dei contratti di cui all'art. 30 in vigore ed alla modifica delle condizioni di polizza per i contratti di nuova acquisizione.

In assenza dell'autorizzazione al ramo interessato le imprese dovranno astenersi dall'assunzione di nuovi contratti di cui all'art. 30 ivi inquadrabili.

Infine, relativamente agli attivi strutturati connessi a polizze già emesse con prestazioni collegate ad indici azionari, qualora tali attivi non siano quotati su mercati regolamentati ovvero siano quotati secondo sistemi che non comportino, di fatto, un aggiornamento affidabile dei valori, le imprese avranno cura di attivarsi nei confronti dell'emittente al fine di poter disporre della determinazione del valore corrente degli attivi secondo le modalità e i termini indicati al paragrafo 5).

Le imprese sono invitate a fornire copia della presente circolare all'attuario incaricato di cui all'art. 20 bis del d.lgs. 174/95 e alla società di revisione.